

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 16/03/2023

FATTO

Prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, ma successivamente alla replica dell'intermediario che non ha accolto il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per chiedere lo svincolo del credito ereditario giacente su un c/c intrattenuto presso l'Intermediario, intestato al de cuius, nella misura della quota a Lui spettante.

Si è costituita Parte resistente precisando che, a seguito della comunicazione del decesso dell'intestatario del c/c, si è proceduto a porre il blocco operativo del rapporto, in attesa della produzione di tutta la documentazione fiscale richiesta per legge (art. 48, 53 d. lgs. n. 346/90), tra cui la dichiarazione di successione e la quietanza congiunta di tutti gli eredi o, in mancanza, un provvedimento autorizzatorio da parte del giudice. Contestualmente parte resistente ha sostenuto che le somme spettante agli eredi possono essere rimborsate a valle della definizione della pratica di successione, necessariamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente in proprio e/o a mezzo di procuratori poiché lo stesso intermediario scrivente non ha alcuna ingerenza nella ripartizione delle quote. Tenuto conto di quanto sopra, l'intermediario adito evidenzia che si procederà al rimborso delle quote di spettanza solo su ordine dell'A.G. o su richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto e, pertanto, chiede il rigetto del presente ricorso. Il



ricorrente nelle controdeduzioni da atto di aver depositato la dichiarazione di successione e, considerato che il credito del de cuius può essere fatto valere per l'intero, insiste nella richiesta avanzata nel ricorso.

A sostegno della sua tesi richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/18, ove si ribadisce che *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione della quota del saldo attivo relativo al conto corrente di cui era titolare il *de cuius*.

Dagli atti acquisiti emerge che il ricorrente ha la qualità di erede unitamente ad altro coerede. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, il ricorrente ha depositato presso l'intermediario i seguenti documenti: certificato di morte del *de cuius*; attestazione di avvenuta presentazione della Dichiarazione di successione telematica e relativa dichiarazione; testamento olografo redatto dal *de cuius* e pubblicato dal notaio. Sulla base di tale documentazione può preliminarmente confermarsi sia la legittimazione attiva di parte istante, sia la legittimazione ad agire, quale erede, per lo svincolo dei beni ereditari, sia per l'intero che limitatamente alla propria quota, anche nel caso della presenza di più eredi.

Tale regola trova conferma nell'orientamento, richiamato dal ricorrente, del Collegio di Coordinamento (decisione n. 27252 del 20.12.2018), e ribadito in diverse occasioni da questo Collegio, secondo cui *«il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente»*. Pertanto, in mancanza di opposizione o contrasto tra i coeredi, l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la rispettiva quota, senza che la banca possa opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi.” Nel caso di specie, invero, risulta depositata un'attestazione rilasciata dallo stesso intermediario riguardante il saldo attivo del rapporto di c/c caduto in successione, pari a Euro € 1.067,19. Inoltre non risulta opposizione da parte dell'altro coerede, con il quale il ricorrente concorre, alla liquidazione della quota. La richiesta del ricorrente risulta meritevole di accoglimento e l'Intermediario è tenuto al rimborso della quota ereditaria, pari alla metà del saldo attivo del rapporto di c/c caduto in successione, intestato al *de cuius*, deceduto, in forza di testamento olografo, regolarmente pubblicato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3782 del 19 aprile 2023

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla liquidazione della quota ereditaria del ricorrente nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI